

Comune di Capraia e Limite

Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 39 del 28/04/2010

Oggetto **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.**

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore 21:40 nell'apposita sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Sindaco in data **21 aprile 2010** Prot. n. **3591** in sessione Ordinaria I^a Convocazione

Dall'appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO	P	SALVADORI CLAUDIO	P
GIUNTI FRANCESCO	P	GIUNTINI PAOLO	P
MANNOZZI PAOLO	A	FORCONI CRISTINA	P
EVANGELISTA VALTERE	P	PASQUALETTI MAURIZIO	A
GALLERINI ROSANNA	P	MORELLI GIACOMO	P
GIACOMELLI MARTINA	P	CINOTTI PAOLA	P
DI MARIA ALFREDO	P	MARCACCI STEFANO	P
MORETTI DONATELLA	P	CACIALLI BENEDETTA	A
TORRINI SILVIA	P		

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale la Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Il Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la Seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il comune di Capraia e Limite, ha preso in seria considerazione le indicazioni della Comunità Europea, le norme Nazionali e Regionali (D. Lgs. 387/2003, LR 39 del 2005 e L.R. 71/2009) per incentivare la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Obiettivo ambizioso, ma difficilmente raggiungibile in breve termine, è quello di raggiungere l'autonomia energetica.

L'Amministrazione Comunale ritiene opportuno incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, con particolare attenzione alla realizzazione di impianti fotovoltaici, da realizzare garantendo criteri di buon utilizzo del territorio e di buon inserimento paesaggistico nell'ambiente;

Il D. Lgs 387/2003 detta norme generali per la realizzazione di detti impianti consentendo la loro installazione nei terreni agricoli;

La LR 39/2005, come modificata dalla LR 71/2009, assoggetta gli impianti, non integrati architettonicamente e cioè che occupano suolo ineditato, a presentazione di DIA e a Autorizzazione unica provinciale;

Sul nostro territorio comunale le scelte sul tipo di energia alternativa da utilizzare sono molto limitate facendo una analisi dettagliata abbiamo il seguente quadro:

- Sistemi Eolici: nelle nostre zone il vento è difficilmente utilizzabile perché non sufficientemente costante nell'anno solare.
- Sistemi Geotermici: Utilizzabili in solo limitatamente a sistemi di riscaldamento e condizionamento.
- Biomasse: Utilizzabili nelle varie forme.
- Fotovoltaico : Utilizzabile su tutto il territorio.

Considerato che:

Il fotovoltaico e biomasse dovrebbero essere quelle forme di energia alternativa più facilmente utilizzabili sul nostro territorio.

Preso atto del regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici elaborato dal nostro Ufficio Tecnico e visionato in Commissione Ambiente che si può così sinteticamente riassumere :

- Regolamentazione di impianti realizzati in aree agricole tipo E1, E2, E3 .Aree destinate a parco fluviale tipo F3.
- Rispetto delle norme vigenti
- Tutela l'ambiente evitando, negli impianti, l'uso di materiali inquinanti.
- Preservare il paesaggio, preservando aree con presenza di olivi e viti.
- Sfruttare la realizzazione di grandi impianti a favore di tutta la comunità.

Considerato altresì che:

Lo sfruttamento delle fonti rinnovabili può essere un ottimo volano per la ripresa economica.

Il territorio del comune di Capraia e Limite è in gran parte territorio agricolo collinare compreso nell'ambito del Monte Albano che presenta particolari caratteristiche e peculiarità;

Una buona parte è compresa all'interno del "Barco Reale Mediceo" e che è interesse preminente dell'amministrazione preservare l'ambiente ed il paesaggio;

è intenzione di questa amministrazione regolamentare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, prevedendo l'obbligo per i richiedenti di effettuare interventi di mitigazione ambientale e l'obbligo di versare un contributo di valorizzazione e/o realizzare direttamente un impianto per la pubblica amministrazione;

Visto il testo del regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale redatto dall'UT.

vista la LR 1/2005
vista la LR 39/2005
visto il D.Lgs 387/2003

visto il TUEL 267/2000

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del competente servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267;

Dato atto che il testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta al quale si rinvia.

Con voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

1) Di approvare il testo del Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica composto da n. 8 articoli allegato alla presente sub. lett. a) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ricosciuto il carattere di urgenza del presente atto, con votazione separata, che ha avuto lo stesso esito di quella sopra riportata:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, che ha avuto lo stesso esito di quella principale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (e s.m.i.).

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

(Potenza di produzione compresa tra 5 KW ed 5 MW)

Ufficio Tecnico
Ing. Monica Ceccanti
Arch. Roberto Montagni
Geom. Stefano Falorni
Silvia Cecchi
Giulio Lilli

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ... DEL)

Indice

Articolo 1 -	FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE
Articolo 2 -	DEFINIZIONI
Articolo 3 -	AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 4 -	ZONE ESCLUSE
Articolo 5 -	PRESCRIZIONI E PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI.
Articolo 6 -	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO- AMBIENTALE E CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE
	<i>6.1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE</i>
	<i>6.2 CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE</i>
Articolo 7 -	OBBLIGHI DEL PROPONENTE E/O PROPRIETARIO
	<i>7.1 CONVENZIONE</i>
	<i>7.2 RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI</i>
Articolo 8 -	NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 - FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'installazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale maggiore di 5 kW e sino ad 5 MW che prevedono l'occupazione di suolo non edificato.

Sono esclusi gli impianti integrati architettonicamente su fabbricati esistenti e quelli parzialmente integrati, cioè realizzati su strutture secondaria come coperture di parcheggi, verseau, ecc., e quelli di potenza nominale fino a 5 kW da considerarsi attività libera ai sensi dell'art. 17 della LR 39/2005.

La finalità del presente Regolamento è quella di favorire la "promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche alternative rinnovabili nel mercato dell'elettricità" ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e della L.R. 39/2005 come modificata ed integrata con la L.R. 71/2009, consentendo un corretto inserimento ambientale nel territorio e preservando le parti di maggior valore paesaggistico

Articolo 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Impianto fotovoltaico: un impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;

Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, cabine elettriche, strade di servizio, recinzioni, ecc.;

P.R.G.: strumento urbanistico generale formato dal Piano Strutturale (PS) approvato in via definitiva con delibera CC. n.27 del 24.06.2002 e dal Regolamento Urbanistico (RU) approvato in via definitiva con delibera CC. n. 49 del 22.12.2003;

Superficie dell'impianto: superficie ottenuta dalla superficie captante i raggi solari sommata alla superficie generata dagli spazi tra le file di pannelli (escluse le piste viabili), da computare per come riportato nell'Allegato 1.

Richiedente: persona fisica, società o altro soggetto, proprietario del terreno e/o affittuario o titolare di altro diritto, che propone la realizzazione dell'intervento e la sua gestione per il periodo di attività dell'impianto.

Nel caso di soggetto diverso del proprietario l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto dovrà essere prevista nel titolo di godimento

Articolo 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli impianti fotovoltaici, soggetti ad autorizzazione unica o a denuncia d'inizio attività, realizzabili ai sensi del Capo III "Disciplina delle attività energetiche" di cui alla L.R. 39/2005 come modificata ed integrata con L.R. n.71/09.

Nel caso di procedimento di autorizzazione unica le certificazioni, pareri, atti di assenso, nulla osta o quant'altro necessario in materia ambientale, paesaggistica, sismica, idraulica, e di valutazione di impatto ambientale, possono essere acquisite direttamente in sede di conferenza dei servizi di cui all'art. 21 della LR 40/2009 (Legge regionale di semplificazione e riordino normativo) a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate nonché i gestori di opere pubbliche o d'interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti progettati.

Nel caso di presentazione della DIA le certificazioni, pareri, atti di assenso, nulla osta o quant'altro necessario in materia ambientale, paesaggistica, sismica, idraulica, e di valutazione di impatto ambientale dovranno essere acquisite direttamente dal richiedente ed allegate in copia conforme alla presentazione della DIA.

Possono essere realizzati impianti fotovoltaici di potenza compresa fra 5 Kw e massima di 5Mw, nelle seguenti zone omogenee del vigente PRG:

- Zona "E1" "E2" "E3" destinate all'uso agricolo;
- Zona "F3" destinata a parco fluviale previa approvazione del progetto unitario previsto dall'art. 12 delle NTA;

Nelle zone precedentemente indicate gli impianti fotovoltaici non potranno superare complessivamente la superficie massima di ha 10,00.

I limiti di superficie suddetti saranno oggetto di valutazione periodica con la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di revisione degli stessi per adattarli alle mutate esigenze gestionali in base alle richieste che verranno presentate.

Articolo 4 – ZONE ESCLUSE

E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

1. Le aree comprese all'interno della invariante di Piano Strutturale "Aree per il reperimento di parchi e riserve d'interesse locale" (Perimetro del Barco Mediceo).
1. Terreni adibiti ad oliveto, vigneto in base alla classificazione catastale o, in caso di carenza di aggiornamento, alla reale destinazione dei suoli alla data di approvazione del presente regolamento.
2. Aree Boscate come delimitate nel vigente RU e come definite dall'art. 3 della LR 39/2000 (Legge Forestale Regionale).

Articolo 5 – PRESCRIZIONI E PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Gli impianti fotovoltaici dovranno rispettare le seguenti prescrizioni :

- ❑ Gli impianti compresi, anche in parte, in area a pericolosità idro-geologica dovranno essere redatti in conformità delle NTA del Piano Stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno e corredati di idoneo studio Geologico-idraulico in merito alla fattibilità dell'impianto, al non aumento di pericolosità nelle aree adiacenti ed alla certificazione di tenuta delle strutture ad eventi di piena con T200.
- ❑ I progetti degli impianti fotovoltaici dovranno essere corredati da certificazione che attesti che gli stessi sono realizzati con materiale riciclabile senza presenza di sostanze tossiche.

Gli impianti fotovoltaici dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici-edilizi:

- ❑ Distanza minima degli impianti fotovoltaici da fabbricati ad uso residenziale non inferiore a mt. 50.00, da qualsiasi punto venga misurata rispetto al contorno dell'impianto.
- ❑ Distanza minima dai confini di proprietà, delle opere costituenti l'impianto fotovoltaico comprese le opere accessorie fuori terra, non inferiore a mt. 10.00.

Sono escluse le opere necessarie al collegamento elettrico e la cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta, purché la stessa presenti le caratteristiche di vano tecnico previste dal vigente Regolamento Edilizio comunale.

- ❑ Distanza minima degli impianti dalle infrastrutture viarie non inferiore a quelle previste per i fabbricati dalle normative di settore vigenti.
- ❑ Recinzione a protezione dell'impianto e/o a confine con altra proprietà, dovrà essere realizzata esclusivamente con rete in maglia sciolta e paletti con altezza massima di mt. 2.50. E' obbligatoria la messa a dimora di siepe di sempreverde.

Articolo 6 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO - AMBIENTALE E CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE

Fatte salve le ulteriori prescrizioni particolari che dovessero emergere in sede di istruttoria o di controllo sull'impianto, ogni intervento dovrà prevedere:

6.1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE.

La viabilità interna al sito d'impianto, da indicare accuratamente nelle planimetrie di progetto, dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato, se ritenuto necessario, con materiale naturale eco-compatibile. È assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano alterare permanente lo stato dei luoghi.

Piantumazione di cespugli ed essenze arboree tipiche della zona a portamento arbustivo (alloro, fillirea, ecc), dell'altezza minima di cm 60, al fine di mitigare l'impatto visivo dell'intervento sul paesaggio circostante.

Numero di accessi ridotti a quelli strettamente indispensabili in tutte le fasi di vita dell'impianto (costruzione, esercizio e ripristino dello stato dei luoghi preesistente l'installazione).

6.2 CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE

I richiedenti la realizzazione di impianti inclusi nel presente Regolamento devono concorrere alla valorizzazione e riqualificazione energetica ambientale del patrimonio comunale mediante:

- ❑ un intervento energetico diretto, a totale carico del proponente, finalizzato a dotare uno o più edifici pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale di un impianto fotovoltaico di almeno 2 kW ogni 100 kW installati, che dovrà essere ceduto in proprietà all'Ente completo della procedura di attivazione del Conto Energia e della sottoscrizione delle convenzioni con la società erogatrice dell'energia elettrica e con il Gestore Servizi Elettrici;

in alternativa, a insindacabile scelta dell'amministrazione:

- ❑ un intervento di importo equivalente mirato al miglioramento dell'efficienza dell'impianto di pubblica illuminazione, al recupero ambientale di siti degradati, alla valorizzazione paesaggistica di beni naturali e/o architettonici, al miglioramento dell'ambiente urbano, alla forestazione di nuove aree, ecc;
- ❑ un contributo annuo, determinato dal contributo unitario di almeno 10 €/kW moltiplicato la potenza totale installata per la durata di esercizio dell'impianto, che dovrà essere vincolato dal bilancio comunale per interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale del verde comunale, della salvaguardia dell'ambiente rurale e dei beni paesaggistici in genere, del patrimonio storico, ecc .;

Articolo 7 – OBBLIGHI DEL PROPONENTE E/O PROPRIETARIO

7.1 CONVENZIONE

I proponenti la costruzione e la gestione degli impianti fotovoltaici ed il proprietario del terreno, se diverso dal proponente, sono tenuti a sottoscrivere una specifica convenzione con il Comune, prima della conclusione del procedimento autorizzativo nel caso di autorizzazione unica, e prima della decorrenza dei termini di efficacia nel caso di Denuncia d'inizio attività, da registrare e trascrivere a cura e spese dei richiedenti che preveda:

- ❑ gli interventi di mitigazione ambientale di cui al punto 6.1
- ❑ l'obbligo solidale del proponente e/o proprietario del terreno alla dismissione degli impianti fotovoltaici ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- ❑ la realizzazione o il pagamento del contributo di valorizzazione e riqualificazione energetico ambientale ai sensi del punto 6.2;
- ❑ idonee garanzie finanziarie per l'adempimento degli impegni previsti in convenzione.

7.2 RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI

Obbligo entro diciotto mesi dalla fine della vita utile dell'impianto di ultimare il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo all'accurata dismissione sia della viabilità di servizio, alla rimozione dei vani tecnici specifici dell'impianto, alla piantumazione di cespugli ed essenze arboree tipiche della zona, il tutto previa rimozione e smaltimento a norma delle leggi allora vigenti sia dell'impianto che delle relative opere accessorie entro e fuori terra.

Articolo 8 –NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Tutte le istanze presentate dopo tale data dovranno rispettare il presente regolamento, le istanze che alla data di entrata in vigore hanno iniziato i lavori potranno essere concluse nei termini previsti, quelle non ancora iniziate o per le quali non siano decorsi i termini per l'inizio lavori dovranno essere integrate e rese conformi alle norme del presente regolamento.

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
f.to ANZILOTTA PAOLA

Il presente atto è stato affisso all' Albo Pretorio del Comune il **30 aprile 2010** e vi rimarrà per quindici gg. consecutivi.

Capraia e Limite, li **30 aprile 2010**

IL MESSO COMUNALE
F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio il **30 aprile 2010** per la prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell' art. 124 del decreto legislativo n.267/2000.

Capraia e Limite, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: **10 maggio 2010**

- L'undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000;
- Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell'art.127 del decreto Legislativo 267/2000
 - Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall'invio dell'atto)
 - Perche' restituita senza osservazioni con nota prot. n. _____ del _____
 - Perche' confermata con atto di C.C. n. _____ del _____

Capraia e Limite, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia è conforme all' originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Capraia e Limite, li **30 aprile 2010**

VISTO: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE